

ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER LA TUTELA  
DEL "SALAME FELINO"




REGOLAMENTO DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO  
COMPRENDEnte LA DENOMINAZIONE "SALAME FELINO"

1. Domanda d'uso del marchio collettivo

a) I marchi collettivi di cui all'allegato A del presente regolamento possono essere concessi in uso agli associati che ne facciano anticipatamente richiesta scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione

b) Il richiedente con la domanda dovrà fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi del presente regolamento e dei relativi regolamenti e disciplinari di produzione ad esso allegati, nonchè allegare la dichiarazione di obbligo di impiegare i marchi collettivi che intende utilizzare per contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute secondo il disciplinare.

c) L'Associazione, mediante consulente incaricato, potrà effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni per verificare la compatibilità e la



idoneità ai fini della produzione presso gli stabilimenti e gli impianti di produzione, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

d) Il richiedente dovrà fornire tutte le ulteriori informazioni che gli fossero demandate, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.

## 2. Autorizzazione all'uso del marchio collettivo


L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo, a maggioranza, esaminati i risultati delle verifiche di cui ai precedenti articoli, delibera sulla concessione dell'uso del marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi di cui è o diverrà titolare, fissando il termine a decorrere dal quale l'associato potrà usufruirne, dettando, ove del caso, particolari prescrizioni cui il richiedente dovrà adempiere ai fini del futuro eventuale impiego del segno distintivo.

La delibera del Consiglio direttivo è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La delibera è inappellabile.

## 3. Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio

L'autorizzazione all'uso del marchio sarà revocabile in ogni momento dal Consiglio direttivo




La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo obbligherà l'associato a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

In tal caso, tuttavia, l'Associazione può provvedere direttamente a ritirare dal mercato i prodotti acquistandoli a spese dell'associato inadempiente.

All'associato, nei cui confronti sia aperto un procedimento penale per frode in commercio, inquinamento, violazione di leggi sanitarie e di tutela di alimenti e bevande, in pendenza dello stesso potrà venire revocata l'autorizzazione dell'uso del marchio collettivo che gli sia stata concessa dall'Associazione e, successivamente all'archiviazione, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti, ovvero all'estinzione del procedimento penale, dovrà presentare all'Associazione nuova richiesta d'uso del marchio collettivo dell'Associazione stessa.

Il provvedimento di revoca è comunicato con



lettera raccomandata con avviso di ritorno o con telegramma.

#### 4. Controlli e verifiche

Il personale incaricato dall'Associazione controllerà:

- la conformità dell'attività e dei metodi di produzione praticati dagli associati alle prescrizioni di cui ai regolamenti ed ai disciplinari adottati, che costituiscono parte integrante del regolamento d'uso dei marchi collettivi;

- l'uso corretto ed appropriato del marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi da parte degli associati che lo utilizzino.

L'associato è obbligato a consentire:

a) libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione;

b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché fatture fatture;

c) prelievi di campioni dei prodotti potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.

Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi



necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

Il rifiuto dei controlli, delle ispezioni, dei prelievi di campioni comporterà l'immediata e automatica revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo.

Il personale incaricato riferisce immediatamente al Consiglio direttivo, sollecitandone l'intervento, dei controlli e delle ispezioni compiute, nonché degli esiti delle analisi di laboratorio disposte ed effettuate ai sensi del presente articolo, qualora l'attività ed i metodi di produzione praticati dall'associato siano risultati in contrasto con il presente regolamento, nonché i regolamenti ed i disciplinari di produzione ad esso allegati.

#### 5. Modalità d'uso del marchio

Il marchio collettivo può essere posto su etichette, involucri, cartellini penduli, ma distintamente dal marchio d'impresa dell'associato o della sua ditta e da tutte le altre indicazioni che lo riguardano.


Qualora l'associato indichi su etichette, involucri, cartellini penduli caratteristiche dei prodotti non inerenti al marchio, dovrà farlo in




modo da non creare confusione ed in modo da non indurre a ritenere che dette caratteristiche siano garantite dal marchio o controllate dall'Associazione.

L'Associazione, in relazione ai vari tipi di prodotto e del loro confezionamento indicati dal socio al momento della richiesta d'uso del segno distintivo, prescriverà a ciascun associato le modalità di apposizione del marchio.

Ogni socio deve comunicare in forma scritta all'Associazione quantitativi di etichette, involucri, cartellini penduli riportanti il marchio consortile, acquistati o predisposti per il confezionamento dei prodotti controllati.



#### 6. Abuso del marchio e sanzioni

Costituisce abuso del marchio collettivo ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti alimentari non ottenuti mediante l'impiego di metodi di produzione non conformi alle norme del presente regolamento, ed ai regolamenti disciplinari di produzione adottati dall'Associazione.



L'Associazione, rilevato in qualsiasi modo l'abuso del marchio collettivo, revocherà l'autorizzazione all'uso del proprio segno distintivo.

Inoltre, nel caso in cui i prodotti per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, irrogherà al socio una sanzione pecuniaria senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell'art. 1382 c.c.


Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al marchio collettivo, e, pertanto, consistente pregiudizio all'intera categoria degli associati, potrà essere deliberata l'esclusione dell'associato dalla Associazione, che avrà, altresì, diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alla sanzione irrogata ai sensi del precedente comma.

I provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti comma a carico degli associati, possono essere pubblicizzati anche mediante inserzione su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate, a spese dell'associato inadempiente agli obblighi statutari.

La relativa delibera viene assunta dal Consiglio direttivo a maggioranza.

#### 7. Uso personale del marchio

L'associato autorizzato all'uso del marchio di cui è titolare l'Associazione non può cedere tale uso



a terzi.

La violazione di tale obbligo comporta l'esclusione dall'Associazione e, quindi, la revoca automatica dell'autorizzazione all'uso del marchio.

#### 8. Azioni a tutela dei marchi collettivi

Le azioni di tutela dei marchi collettivi di cui l'Associazione è titolare, spettano esclusivamente alla Associazione stessa, che è l'unica legittimata ad esperirle.

All'Associazione spetta, altresì, la tutela dei marchi collettivi di cui è titolare nei confronti dei singoli associati, utilizzatori dei marchi, che abbiano commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che i marchi collettivi testimoniano e garantiscono in conformità di quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

#### 9. Pubblicità dei marchi collettivi

Gli associati possono fare uso pubblicitario individuale dei marchi collettivi solo subordinatamente al consenso all'uopo espresso dal Consiglio direttivo, che delibererà anche circa l'eventuale sopportazione o ripartizione di spese fra l'ente e il singolo utilizzatore dei marchi




1-11-1983-13-10-10

interessato a pubblicizzarli.

L'Associazione provvede, come previsto dal presente regolamento, a promuovere e diffondere la conoscenza dei marchi collettivi di cui è titolare e dei prodotti da questi contrassegnati nell'interesse e a vantaggio di tutti gli associati.

10. Clausola compromissoria

Sarà obbligatoriamente devoluta ad arbitrato libero la risoluzione de ogni e qualsivoglia controversia che, comunque, insorgesse tra un associato e l'Associazione.



Colletti, Gen

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ATA  
S  
S



*man*



*Colto*



AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Certifico ed attesto io sottoscritto dottor ANDREA BORRI, Notaio alla residenza di Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma, che, il Signor:

- FERRARI Dott. CARLETTO, imprenditore, nato a Parma il 24 marzo 1943, residente a Parma, Viale Martiri della Libertà n. 5,

nella sua qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER LA TUTELA DEL "SALAME FELINO", della cui identità personale e qualifica sono certo, ha apposto la sua firma in calce e nei fogli intermedi dei fogli che precedono, riproducenti il "regolamento dell'uso del marchio collettivo comprendente la denominazione del marchio collettivo", nonché sull'allegato "A", in presenza di me Notaio, in Parma, questo giorno ventidue maggio millenovecentonovantasette. *I' Hagen*

*"dei fogli" fedelmente* Dr. Andrea Borri - Notaio

*Andrea Borri*

*Carletto*

